



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 61/10

di iniziativa del Consigliere S. ROMEO recante:

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13
(Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al
contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)"

relatore: M. MIRABELLO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	5/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	5/8/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	31/8/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Relazione pag. 4

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n.13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emissione del lavoro non regolare)".

Articolato pag. 9

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n.13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro non regolare)".

Normativa citata

L.R. 19 aprile 2012, n.13 pag. 12

Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.

L. 23 dicembre 1998 n.448 pag. 20

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

L. 22 novembre 2002 n. 266 pag. 22

Legge 22 novembre 2002, n. 266 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"

L. 4 agosto 2006, n. 2048 pag. 26

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 - Suppl. Ord. n. 183) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

L. 28 novembre 1996 n.608 pag. 34

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 (in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006 - Suppl. Ord. n. 183) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

L. 8 marzo 2000, n.53 pag. 37

Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

Regolamento regionale 23.09.2009 n.14 pag. 38

Decreto del Dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale pag. 37

N.10134 del 24 luglio 2008

Normativa comparata

Regione Lazio - Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7 pag. 53

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

Regio Puglia - Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 pag. 67

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

Relazione descrittiva

Secondo le stime ufficiali, nel nostro paese, il cosiddetto "lavoro nero" coinvolge circa 1/5 degli occupati assumendo caratteristiche di fenomeno endemico e di lunga durata, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. L'attivismo del legislatore nazionale rispetto a questa materia non ha impedito il prodursi di interessanti iniziative legislative locali sullo stesso tema.

La presente proposta di legge modifica la legge regionale n. 13 del 2012 prova a configurarsi, rispetto alla problematica del lavoro non regolare, come un intervento normativo innovativo nel segno della spending review, introducendo una riduzione della spesa per la commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, istituita presso l'amministrazione regionale.

La proposta infatti prevede la partecipazione alla commissione a titolo onorifico "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità",

L'orientamento normativo in cui si inseriscono i recenti interventi nazionale e regionale, sin dal 1989 va nella direzione, da un lato di incentivare le imprese che intendano emergere, dall'altro di potenziare l'attività ispettiva e di controllo. Un esempio in tal senso è dato dai contratti di riallineamento e dalla legge 448/1998, che istituisce il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare e le Commissioni come articolazioni locali a livello regionale e provinciale, e dalla legge 266/2002, istitutiva dei Comitati per il Lavoro e l'Emersione (CLES), che aggiunge la possibilità di una emersione cosiddetta "progressiva".

Malgrado questi interventi normativi il fenomeno del lavoro nero non ha smesso di assumere dimensioni e connotati preoccupanti, anche per effetto dell'immigrazione dai Paesi extracomunitari. È per questo che la legge 4 agosto 2006, n. 248, all'art. 36-bis prevede misure definite urgenti per il contrasto al lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al settore dell'edilizia. Gli strumenti individuati dal legislatore nazionale, al fine di arginare il fenomeno, comprendono la chiusura dei cantieri, l'interdizione dagli appalti pubblici, l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie, l'obbligo del tesserino di riconoscimento per i lavoratori, la comunicazione di assunzione anticipata al giorno precedente l'inizio dell'attività.

La presente proposta di legge regionale, attraverso un percorso improntato al confronto con le parti sociali, si è inserito in questo solco tracciato dal legislatore nazionale assumendone l'orientamento.

Tra gli obiettivi vi è l'intento di favorire un sistema che premi gli imprenditori che perseguono finalità di sviluppo economico, rispettando le disposizioni contrattuali e di legge. Le leve utilizzate dal legislatore per il perseguimento delle finalità illustrate sono schematizzabili nel modo seguente.

L'ottenimento di agevolazioni di qualsivoglia tipo da parte degli imprenditori è vincolato all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi. Questo principio è stabilito all'art.2 del testo che aggiunge alla legge regionale vigente gli articoli 10 bis, ter, quater, quinquies e sexies.

In particolare introduce, con l'art. 10 bis, il principio che la comunicazione delle assunzioni ai centri per l'impiego, da parte dei datori di lavoro, avvenga prima dell'inizio del rapporto di lavoro. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni ivi previste. La regione poi promuove la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definendo, con apposita deliberazione di Giunta regionale, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale,

La Regione poi promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro avvalendosi delle professionalità interne alla regione Calabria e esperti esterni che operano a titolo gratuito.

Ulteriore leva su cui fa perno il progetto di legge consiste nella previsione di elenchi di prenotazione provinciali per i lavoratori disponibili all'assunzione nel settore agricolo, e nella istituzione dell'Osservatorio regionale della Calabria dell'economia sommersa.

La finalità dell'ORCES consiste nell'accrescere e approfondire le informazioni statistiche sull'economia sommersa per potenziare nel complesso l'azione di sostegno all'elaborazione e

all'attuazione di progetti specifici per l'emersione del lavoro non regolare, per lo sviluppo e consolidamento dell'impresa. L'Osservatorio, si propone di diventare una cellula di collegamento tra conoscenze disperse, svolgendo un'azione di raccolta, confronto, integrazione e divulgazione delle stesse. Nello specifico, l'analisi statistica e le ricerche micro-territoriali hanno l'obiettivo di comprendere quali sono le caratteristiche del fenomeno del lavoro sommerso, quali quelle delle imprese e degli addensamenti di impresa legati al fenomeno del lavoro non regolare (caratteristiche non solo legate al fatturato ed al numero di dipendenti, ma anche alle caratteristiche strutturali dell'impresa e dei lavoratori, alla realtà socio-economica del territorio); quali sono i legami tra gli imprenditori e gli altri attori locali.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale Sebastiano Romeo recante:

"Integrazioni alla legge regionale 19 aprile 2012, n. 13

(Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1: Oneri finanziari — anno 2015

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
1 comma 1	Rimborso spese per missioni al Presidente ed ai componenti della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare	C	P	16.200 €

Oneri finanziari a regime — biennio 2016/2017

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente o Investimento	Carattere Temporale Annuale o Pluriennale	Importo
1 comma 1	Rimborso spese per missioni al Presidente ed ai componenti della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare	C	P	32.400 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Dall'articolo 1 comma 1 della presente legge, che integra l'art. 3 della l.r. n. 13/2012, deriva un significativo risparmio di spesa, quantificato nel modo seguente.

In primo luogo occorre tener conto delle disposizioni riportate nel Regolamento regionale 23/09/2009, n. 14, che disciplina il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare. L'art. 5 di tale regolamento prevede che al Presidente della Commissione, per tutta la durata del mandato, è attribuita, per 12 mensilità annue, una indennità di funzione pari a quella prevista per il Presidente del CORECOM. Allo stesso sono inoltre riconosciute le diarie e i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute Per motivi istituzionali, nonché i relativi rimborsi per spese di rappresentanza sostenute per incontri istituzionali, oltre che i rimborsi delle spese dei viaggi effettuati con mezzo proprio sostenute per raggiungere dal proprio luogo di residenza le diverse sedi della Commissione.

Con riferimento all'indennità di funzione, dai decreti dirigenziali di pagamento delle competenze obbligatorie nell'ultimo biennio, si evince che la spesa sostenuta ammonta ad euro 57.490,94 per il 2013 e ad euro 58.120 per il 2014. Operando una media di tali somme, dalle quali sono esclusi i rimborsi per missione, e considerato che la norma di cui all'articolo 1 della presente legge prevede la partecipazione a titolo onorifico del Presidente alle sedute di Commissione, è possibile stimare un risparmio di spesa pari ad euro 57.800.

Relativamente alla quantificazione delle spese per missione, si può tener conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24.7.2008. Considerato che la Commissione ha sede legale a Lamezia Terme e che si riunisce 1 volta al mese, ipotizzando una spesa pari a 230 a seduta, comprensiva di pasto (61,10 fra primo e secondo pasto in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore), eventuale pernottamento (130 in caso di pernottamento per una notte in albergo a 3 stelle), mezzi di trasporto (13 costo biglietto treno regionale A/R, 25 E spesa taxi per il tratto stazione — luogo di svolgimento trasferta e viceversa), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 2.760 euro (230

a seduta per 12 sedute annuali), che troverà copertura nel capitolo di spesa 00223311401 "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell' 8.1.2001" del bilancio regionale.

In relazione ai componenti della Commissione, occorre precisare che al momento non stati nominati dall'organo regionale competente. Tuttavia, risalendo alla legge n. 448/1998, che all'articolo 78 disciplina l'istituzione e la composizione delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro irregolare, è possibile individuare il loro numero in 14. Ipotizzando una loro futura nomina, occorre quantificare solamente i rimborsi spese per missioni ad essi riconosciuti, dato che la loro partecipazione alle sedute è a titolo onorifico, come stabilito dall'articolo 1 della presente legge.

L'art. 6 del regolamento regionale n. 14/2009 dispone che ai componenti competono "per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione (...) le spese di viaggio, secondo quanto previsto per i dirigenti regionali inviati in missione, e di vitto per sedute che superino le otto ore consecutive

nonché, per quelle che possano protrarsi sino a tarda ora, anche di alloggio, autorizzate dal Presidente, su istanza del componente, per comprovate e serie motivazioni".

Pertanto, ipotizzando una spesa di 90 euro pro capite per seduta (pasto, spese di trasporto) e considerate 12 sedute annuali, la spesa complessiva ammonta ad euro 13.440. A tale onere è assicurata congrua copertura mediante quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'indennità del Presidente (57.800 E); pertanto, la spesa per missioni dei componenti della Commissione non genera nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti a legislazione vigente nel capitolo 00223311405 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015.

Pertanto, si conclude che il risparmio complessivo di spesa derivante dall'applicazione dell'art. 1 ammonta ad euro 41.600.

L'articolo 2 della presente legge introduce alcune importanti integrazioni alla l.r. 13/2012. L'introduzione dell'art. 10 quater prevede l'istituzione di elenchi di prenotazione provinciali per il settore agricolo, mediante i quali è possibile "accreditare" il contenuto professionale e la qualità del lavoro in agricoltura per rendere sicure e fruibili le prestazioni professionali nel settore primario, offrire un'opportunità di crescita professionale ed inserimento lavorativo a soggetti deboli sul mercato del lavoro, far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, garantendo una visibilità pubblica ai lavoratori del settore, e favorire, infine, il monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura anche in ragione dei fabbisogni di manodopera nelle varie fasi lavorative. Già alcune regioni italiane, quali la Basilicata e la Puglia, hanno previsto nelle rispettive leggi regionali l'istituzione di elenchi analoghi, che avviene presso i centri provinciali per l'impiego e comunque senza generare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'introduzione dell'art. 10 quinquies non presenta profili di onerosità che gravano sulla finanza regionale, in quanto la promozione ed organizzazione da parte della Regione di campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza e l'informazione sulle problematiche legate all'economia sommersa è svolta da professionalità interne alla Regione e/o da consulenti esterni che operano a titolo gratuito. Nel caso di ricorso a personale regionale, non si genera alcuna nuova spesa a carico del bilancio rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nell'apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015 dedicata alle spese di funzionamento della Giunta regionale.

Da ultimo, la costituzione di un Osservatorio regionale sull'economia sommersa (ORCES) non genera effetti finanziari a valere sul bilancio regionale: infatti, tale organismo è istituito presso il dipartimento regionale competente, che quindi metterà a disposizione locali, personale, materiali di cancelleria, ecc., senza comportare aggravii di costi rispetto a quelli previsti nell'apposita UPB 0.001.002.001.001 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2015 dedicata alle spese di funzionamento della Giunta regionale. Inoltre, ai componenti dell'Osservatorio non è attribuito alcun compenso o rimborso spese.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. ed il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

UPB e Capitolo	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Totale

Unità previsionale di base U.004.003.002.005 "Azioni per favorire l'emersione del lavoro irregolare e contro lo sfruttamento del lavoro minorile" - capitolo 00223311401 "Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell'8.1.2001"	16.200 €	16.200 €	16.200 €	48.600 €
Totale	16.200 €	16.200 €	16.200 €	48.600 €

Articolo 1
(Integrazioni all'articolo 3 della l.r. n. 13/2012)

1. Alla fine del comma 4 dell' articolo 3 della l. r. n. 13/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Al Presidente e ai componenti della commissione non è attribuito alcun compenso o indennità; se, per ragioni attinenti alla loro funzione, si rechino in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto unicamente il rimborso delle spese di viaggio documentate."

Articolo 2
(Integrazioni dopo l'articolo 10)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. n. 13/2012 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 10 bis
(Comunicazione preventiva delle assunzioni ai centri per l'impiego)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni da parte della Regione Calabria, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. Ogni infrazione all'obbligo di cui al comma 1, che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a tre anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento.

Articolo 10 ter
(Responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

- a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;
- b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e

- della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;
- c) del rispetto e dell'applicazione della normativa regionale e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;
 - d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;
 - e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;
 - f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;
 - g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

Articolo 10 quater
(Elenchi prenotazione provinciali per il settore agricolo)

1. Per agevolare l'incontro domanda/offerta di lavoro, favorire un monitoraggio dell'andamento del lavoro stagionale a tempo determinato in agricoltura e far emergere il mercato sommerso del lavoro agricolo, sono istituiti presso i centri regionali per l'impiego, senza oneri finanziari a carico del bilancio regionale e previa stipula di specifici protocolli d'intesa con i centri per l'impiego territorialmente competenti, gli elenchi di prenotazione per il settore agricolo su base provinciale/territoriale nei quali possono confluire volontariamente tutti i lavoratori disponibili alle assunzioni o riassunzioni presso le imprese agricole.
2. Alla regolamentazione degli elenchi di cui al comma 1, gestiti anche con procedura telematica, si provvede con atto della Giunta regionale, previa intesa con i Centri per l'impiego e con le Organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

Articolo 10 quinquies
(Campagne di informazione)

1. La Regione promuove ed organizza, d'intesa con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, campagne per la sensibilizzazione, la conoscenza, l'informazione sulle problematiche relative all'economia sommersa e sulla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale attività viene esercitata da consulenti esterni o/e professionalità interne alla regione Calabria a titolo gratuito.
2. Con il regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 7 sono indicati criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne di cui al comma 1.

Articolo 10 sexies
(Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria istituisce presso il dipartimento regionale competente in materia di lavoro, l'Osservatorio regionale della Calabria sull'economia sommersa (ORCES), con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa e dei loro riflessi sul mercato del lavoro al fine di supportare la programmazione della Regione Calabria in materia di politiche per l'emersione del lavoro non regolare, sviluppo del sistema delle imprese, incremento dell'occupazione, e di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge. L'Osservatorio, inoltre, ha la funzione di creare una banca dati integrata in grado di interagire con soggetti che si occupano istituzionalmente della gestione e del controllo del mercato del lavoro in una logica di collaborazione e di scambio di conoscenze.

2. L'attività dell'Osservatorio consiste:

- a) nell'osservazione, nella costruzione e nell'analisi di specifiche variabili collegate direttamente e indirettamente all'economia sommersa e ai processi di emersione (occupazione regolare; indicatori di emersione; divulgazione delle conoscenze);
- b) nell'osservazione diretta, sul territorio, delle situazioni di sommerso e di semi-sommerso (micro - ricerche territoriali con metodologie già sperimentate dal Comitato nazionale per l'emersione non regolare: tecniche di analisi quali - quantitativa (censimento a vista, campionamento "a valanga", campionamento a "palla di neve", ecc.), per settori e per sistemi locali produttivi;
- c) analizzare le caratteristiche del lavoro regolare nella Regione e per Provincia;
- d) sviluppare uno studio empirico al fine di verificare l'impatto del fenomeno del lavoro irregolare e del sommerso sull'economia locale;
- e) ricostruire, sulla base dei dati ottenuti attraverso l'analisi delle fonti dirette e indirette (Istat, Unioncamere, ecc.), la mappatura degli addensamenti di imprese e dei sistemi locali presenti in Calabria, al fine di fornire un'analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sulla domanda di lavoro.

3. I componenti dell'Osservatorio operano a titolo onorifico. La composizione dell'ORCES, le modalità di designazione dei componenti esterni e di funzionamento, sono stabiliti con il regolamento di attuazione."

Articolo 3 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, derivano risparmi di spesa stimati per l'esercizio 2015 in euro 41.600 a valere sulla Upb 004.003.002.005 — capitolo U0223311401 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 2015, che concorrono per una quota parte alla copertura degli oneri relativi ai rimborsi spese per missioni del Presidente e dei componenti della Commissione, quantificati in euro 16.200 per l'esercizio corrente, a valere sul medesimo capitolo.

2. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già iscritte per il corrente esercizio finanziario nella UPB 001.002.001.001 "Spese per il personale regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 della Regione Calabria.

3. Per gli anni successivi, agli oneri di cui all'articolo 1 quantificati in euro 16.200 per l'esercizio 2016 e per l'esercizio 2017, si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili al capitolo di spesa U0223311401, con legge di approvazione di bilancio e con la legge di stabilità di accompagnamento.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002

Articolo 4 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge regionale 19 aprile 2012, n. 13

Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.

(BUR n. 7 del 16 aprile 2012, supplemento straordinario n. 4 del 26 aprile 2012)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 2 agosto 2013, n. 39)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria esercita le proprie competenze legislative ed amministrative in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale, degli indirizzi dell'Unione Europea e dello Statuto regionale.
2. La Regione Calabria riconosce il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, ed è orientata a perseguire le seguenti finalità:
 - a) Promuovere la piena occupazione, la qualità, la regolarità, la stabilità e la sicurezza del lavoro;
 - b) attuare il principio delle pari opportunità nel mondo del lavoro;
 - c) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili capaci di contribuire alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le diverse forme di precarizzazione del lavoro;
 - d) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
 - e) valorizzare le competenze professionali e i saperi del capitale umano, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico produttivo e territoriale;
 - f) favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, soprattutto per le donne lavoratrici;
 - g) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito;
 - h) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della legge regionale n. 18 del 2009 (Accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale della comunità locale);
 - i) promuovere condizioni più favorevoli per i lavoratori e per le imprese nell'accesso al credito;
 - j) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione;
 - k) promuovere la realizzazione di un sistema integrato di tutele e di miglioramento della qualità del lavoro, la stabilità del lavoro, il contrasto di ogni forma di lavoro sommerso ed irregolare per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela del lavoro.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione Calabria individua, nell'ambito delle proprie competenze, indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per favorire l'emersione del lavoro irregolare e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e di valutazione degli interventi, sia direttamente che avvalendosi della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1138 del 28 dicembre 2000 in attuazione dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
2. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, definisce annualmente gli obiettivi specifici, gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e, sentita la commissione consiliare competente, delibera, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale, gli *standard* delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere nel territorio regionale.

Art. 3*(Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)*

1. La Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare esercita le sue funzioni anche attraverso sedi e servizi dislocati sul territorio regionale. Si può avvalere della collaborazione dei dipartimenti e di enti in *house* della Regione, previa stipula di protocolli di collaborazione.
2. Presso la Commissione, su richiesta del Presidente della stessa e per specifiche professionalità, può essere assegnato personale della Regione o di altri enti strumentali e strutture in *house* della stessa, previo nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza dei dipendenti.
3. I compiti, le attività e le modalità di funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, sono disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la Commissione. Tale regolamento, tenendo conto delle misure organizzative a favore dei processi di emersione di cui all'articolo 78 della legge 448/1998, stabilisce altresì le modalità di nomina del Presidente e dei componenti della Commissione, le eventuali forme di incompatibilità degli incarichi, la composizione della rappresentanza delle forze sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale e quella degli enti che ne fanno parte. Fino all'emanazione del nuovo regolamento resta in vigore il regolamento regionale 23 settembre 2009, n. 14 (Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare).
4. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente della stessa durano in carica 5 anni ed operano senza soluzione di continuità, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).
5. La Commissione, fermo restando quanto stabilito nel proprio regolamento, si può avvalere di unità organizzative di progetto per lo svolgimento delle proprie attività tecnico istituzionali. Le unità organizzative vengono istituite dalla Giunta regionale, qualora ne riscontri la necessità, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della legge regionale n. 31 del 7 agosto 2002 (Misure organizzative di nazionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale).

Art. 4*(Funzioni della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare)*

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare determina le condizioni per avviare processi di emersione e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare e redige annualmente l'atto di indirizzo, di programmazione e di previsione finanziaria, approvato con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente da esprimersi nel termine di trenta giorni decorsi i quali si intende favorevolmente acquisito.
2. La Commissione:
 - a) svolge studi ed analisi sulle problematiche del lavoro sommerso, del lavoro irregolare, della qualità del lavoro e sulle dinamiche economiche che hanno riflessi sul mercato del lavoro, anche attraverso campagne mirate di comunicazione istituzionale e di sensibilizzazione territoriale;
 - b) redige annualmente il rapporto sull'economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria;
 - c) gestisce e aggiorna periodicamente la banca dati della Centrale di Allarme Emersione (CAE) di cui all'articolo 5;
 - d) garantisce il coordinamento ed il raccordo interistituzionale con tutti gli enti preposti alle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare;
 - e) collabora con l'Autorità di Gestione nella definizione dei bandi e delle misure che riguardano direttamente l'emersione del lavoro irregolare e la promozione della sicurezza e qualità del lavoro;
 - f) sottoscrive appositi protocolli con la Stazione Unica Appaltante (SUA) per garantire il rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell'autorità regionale denominata «Stazione Unica Appaltante» e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture);
 - g) promuove azioni di accompagnamento alle imprese sul versante della regolarità, qualità e legalità nel mercato del lavoro;
 - h) promuove iniziative di coordinamento nelle attività di vigilanza in materia di lavoro svolta dagli Enti locali e dalle aziende sanitarie.
3. La Commissione collabora con i dipartimenti alla esecuzione delle procedure di attuazione dei progetti, restando in capo ai dipartimenti competenti le procedure di pagamento degli obblighi contrattuali assunti per la realizzazione dei progetti. Può anche essere soggetto attuatore di specifiche misure dei Programmi Operativi Regionali che rientrino nelle sue competenze.

Art. 5*(Centrale di Allarme Emersione)*

1. Presso la sede operativa della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare è istituita la Centrale di Allarme Emersione (CAE), una banca dati nella quale vengono registrate le imprese alle quali sono state accertate in via definitiva infrazioni in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 6

(Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive e di controllo)

1. La Regione Calabria, per rendere più efficiente l'introduzione del nuovo modello di federalismo fiscale regionale, al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali, statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.
2. Per realizzare quanto previsto dal comma 1 presso la sede della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) e dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli enti, è istituita la Cabina di concertazione per il coordinamento delle politiche ispettive, di controllo e di contrasto, composta dagli enti di vigilanza e previdenziali, dalle associazioni datoriali, dalle organizzazioni sindacali e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
3. La Regione impiega le risorse di cui all'articolo 12, nel limite massimo del dieci per cento, per rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale. I soggetti preposti all'attività ispettiva accertano le infrazioni e svolgono attività di supporto alle imprese che intendono regolarizzarsi.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il regolamento di attuazione della stessa. Nel regolamento sono inoltre definite le forme di coordinamento e di scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute e di previdenza sociale, nonché le procedure e il sistema di funzionamento della CAE.

Art. 8

(Parametri di regolarità e congruità del lavoro)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria, avvalendosi della Commissione regionale per l'emersione, tenendo anche conto di quanto previsto D.lgs 163/06, individua, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, i parametri di regolarità e di congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di imprese. Nella concertazione è possibile definire la non applicabilità dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro a particolari settori.
2. I parametri di regolarità e congruità del lavoro definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice di congruità individuato. Gli indici di congruità sono oggetto di revisione ogni tre anni. I dati necessari per l'elaborazione dei parametri di regolarità e congruità del lavoro devono essere richiesti in ogni rapporto contrattuale fra l'impresa e la Regione Calabria.

3. La Regione Calabria, attraverso il dipartimento competente, segnala al datore di lavoro la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro di cui al comma 2, entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati.
4. Il datore di lavoro destinatario della segnalazione di cui al comma 3, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro è da ritenere inesistente o giustificabile. L'amministrazione regionale, attraverso il dipartimento competente, decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte.
5. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 non producono, in ogni caso, effetto sui rapporti di lavoro e sui contributi previdenziali dovuti.

Art. 9

(Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)

1. Nelle procedure di indizione delle gare e di affidamento dei contratti, di cui all'articolo 4 comma 4 della legge regionale n. 26 del 2007, la S.U.A. effettua le verifiche di regolarità amministrativa richiedendo all'impresa aggiudicataria la documentazione inerente la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati e da instaurare e la dichiarazione unica *on-line* del modello UNILAV ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2007 (Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti), ove non già acquisita. La SUA, nell'attività di verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, può anche avvalersi della Direzione regionale del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL, della Guardia di finanza e della Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare.
2. I bandi e le lettere di invito, attinenti ai contratti di cui al comma 1, devono contenere l'obbligo esplicito per i soggetti beneficiari di applicare nella esecuzione degli appalti e nei confronti di tutti i lavoratori, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria. L'obbligo deve essere osservato per tutto il tempo in cui i suddetti soggetti beneficiano delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta dalla Regione, sino all'approvazione della rendicontazione. Tale obbligo va esteso, in caso di subappalto, anche alle imprese subappaltatrici.
3. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2, accertato dai competenti organi ispettivi, comporta la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale e, nei casi più gravi o di recidiva, l'esclusione dell'impresa inadempiente, fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento regionale. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni alla Presidenza della Giunta regionale della Regione Calabria e alla Commissione per l'emersione del lavoro non regolare della Regione Calabria per la relativa iscrizione dell'impresa inadempiente nella banca dati della CAE prevista dall'articolo 5.
4. Nelle procedure di affidamento o prima dell'erogazione dei contributi da parte della Regione Calabria deve essere richiesto ai soggetti beneficiari il certificato rilasciato dalla Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare attestante che i soggetti interessati non sono stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti negativi di cui al comma 3 e che non risultano essere iscritti nella CAE, prevista dall'articolo 5.

Art. 10¹

(Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale)

1. *In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell'allegato XI al d.lgs. 81/2008 le stazioni appaltanti adottano di preferenza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzandola presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del d.lgs. 81/2008.*
2. *L'eventuale scelta di aggiudicare il contratto mediante il criterio del prezzo più basso va adeguatamente motivata con particolare riferimento al profilo di tutela di cui al comma 1.*
3. *Il presente articolo si applica alle procedure di aggiudicazione di lavori od opere pubblici di interesse regionale e realizzati sul territorio regionale, ad esclusione dei lavori od opere strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo stato, avviate e concluse dai seguenti soggetti:*
 - a) *la regione, gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla regione; le società partecipate dai predetti;*
 - b) *gli enti pubblici territoriali e gli organismi pubblici a essi collegati;*
 - c) *i soggetti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori o delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario da parte dei soggetti di cui alle lettere a) e b);*

¹Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 2 agosto 2013, n. 39 che precedentemente così recitava: «Art. 10 (Criteri di premialità connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di lavori o opere pubbliche di interesse regionale) 1. In attesa di un intervento normativo organico in tema di tutela e sicurezza del lavoro in ambito regionale, nelle procedure di aggiudicazione dei lavori od opere elencate nell'allegato XI al D.lgs 81/2008, avviate e concluse dalla Regione, dagli Enti, dalle aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, dalle società partecipate dai predetti, dagli enti pubblici territoriali e dagli organismi pubblici ad essi collegati, dalle associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai su indicati soggetti, dagli enti che usufruiscono, per la realizzazione dei lavori e delle opere, di un qualsiasi contributo finanziario regionale, le stazioni appaltanti adottano, ai sensi dell'articolo 81 del D.lgs n. 163/2006 il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, autorizzando la presentazione di varianti connesse con il miglioramento delle condizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del D.lgs. 81/2008. 2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte: a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale; b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico; c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro; d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori; e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori; f) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.».

d) le associazioni, le unioni e i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c).

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 76, commi 3 e 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le varianti di cui al comma 1 sono volte:

a) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le attività del cantiere e il contesto ambientale;

b) all'eliminazione o alla riduzione delle interferenze tra le varie fasi lavorative, anche nel caso in cui tali fasi siano realizzate dal medesimo operatore economico;

c) all'eliminazione o alla riduzione dei rischi specifici, con particolare riferimento alle fasi critiche di lavoro;

d) alla definizione di un organigramma del cantiere specificatamente dedicato alla gestione delle problematiche inerenti la salute e la sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

e) alla definizione di un programma e delle modalità di controllo delle attrezzature e degli apprestamenti, sia prima dell'inizio che durante l'esecuzione dei lavori;

f) all'ottimizzazione della gestione, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, dei subappalti e dei subcontratti, con specifico riferimento alle problematiche della salute e della sicurezza nell'esecuzione dei lavori.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 300.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa, capitolo 2233114 che ammontano ad euro 196.000,00 inerente «Spese relative alle attività della Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare» e per i restanti 104.000,00 euro con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio inerente ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente».
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa nella UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata a portare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8.
3. Per gli anni successivi, si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 4.3.02.05 dello stato di previsione della spesa.
4. Per la realizzazione dei progetti e interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi comunitari e nazionali destinati all'emersione del lavoro non regolare e alle politiche attive per l'occupazione, con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 210

Art. 78.

(Misure organizzative a favore dei processi di emersione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:
 - a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;
 - b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;
 - c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.
3. Il Comitato è composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal presidente dell'INPS, dal presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.
4. A livello regionale e provinciale sono istituite, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro, tenendo conto delle

disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

Parlamento Italiano

[Indici delle leggi](#)

Legge 22 novembre 2002, n. 266

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002

[Legge di conversione](#)

[Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione](#)

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegata alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 2002

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383

1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite le seguenti:

"nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole: "sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".

2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente:

"Art. 1-bis (*Emersione progressiva*). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni

provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. *La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione.* I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.

1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:

- a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella fiscale e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
- b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di trattamento economico *sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli e degli imprenditori*, in un periodo comunque non superiore al triennio di emersione, mediante *sottoscrizione con apposito verbale* aziendale degli accordi sindacali collettivi a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun settore economico; per i settori economici per i quali non operano organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi a livello nazionale o regionale; *le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico, in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri del settore economico interessato, devono fare riferimento agli obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro di settori omogeni;*
- c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende regolarizzare;
- d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.

3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.

4. Comma soppresso.

5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:

- a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando eventuali proposte di modifica;
- b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano di emersione;
- c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
- d) verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma 2.

5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente

per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano.

6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonché del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività al termine del periodo di emersione.

7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso.

8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1.

9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previa eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso.

10. Le autorità competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi.

11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo è presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1.

12. Le certificazioni di regolarità rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia.

13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che già in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto *pubblico* fino alla conclusione del periodo di emersione.

15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, già nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano."

2-bis. I piani di emersione individuale già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti.

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che svolgono attività agricola non produttiva di reddito di impresa".

Art. 1-bis

Ambito di applicazione delle disposizioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle società ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonché alle comunità terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Art. 3.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003".

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 (in *G.U.* n. 186 dell'11 agosto 2006 - *Suppl. Ord.* n. 183) -
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Art. 36.

Recupero di base imponibile

1. Nella Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente i beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, ((è soppressa la voce di cui al numero 123-bis.))

2. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del ((testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. All'articolo 47, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi,((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili provenienti».

4. Le disposizioni del ((comma 3)) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

((4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti» sono sostituite dalle seguenti: «utili provenienti».))

5. All'articolo 102, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi;» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi;».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta.

((6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2».

6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))

7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. ((Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.))

8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

9. All'articolo 115, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.».

10. All'articolo 116, comma 2, del ((citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986,)) dopo le parole: «del terzo» sono ((inserite)) le seguenti: «e del quarto».

11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla predetta data.

12. All'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «primi tre periodi d'imposta» sono inserite le seguenti «dalla data di costituzione»;

2) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva»;

b) al comma 3, la lettera a) è abrogata.

13. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti di cui all'articolo 84, comma 2, ((del citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986,)) come modificato dal comma 12 ((del presente articolo,)) formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.

14. Le disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi

di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.))

16. All'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;

b) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59».

17. Le disposizioni del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 101, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b),».

19. Le disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

20. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi ((di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3 è abrogato.

21. Le disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato»;

b) nell'articolo 24, comma 3, è soppresso l'ultimo periodo.

((23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è abrogato. La disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.))

24. All'articolo 25, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «o nell'interesse di terzi» sono inserite le seguenti: «o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere».

((25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: «La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute nè costituite in garanzia prima che siano trascorsi

cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito.».

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con esclusivo riferimento, ai fini del calcolo delle prestazioni, alle anzianità maturate in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.))

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

27. L'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (((Determinazione del reddito complessivo).)) - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84».

28. Le disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

29. Nel testo unico delle imposte sui redditi, ((di cui)) al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 54:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale»;

2) nel comma 5, dopo il primo periodo, ((è inserito)) il seguente: «Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura»;

b) nell'articolo 17, comma 1, dopo la lettera ((g-bis)) è inserita la seguente:

«g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione;».

30. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni ((di cui al)) comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

31. L'articolo 188 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.

32. Nei periodi di imposta in cui i termini di versamento di contributi deducibili dal reddito o che non concorrono a formarlo sono sospesi in conseguenza di calamità pubbliche, resta ferma la deducibilità degli stessi, se prevista da disposizioni di legge; detti contributi non sono ulteriormente dedotti o esclusi dal reddito nel periodo di imposta in cui sono versati. In via transitoria detti contributi sono dedotti o esclusi dal reddito nei periodi di imposta in cui sono versati solo se la deduzione o esclusione dal reddito non è stata già effettuata nei periodi di imposta, antecedenti a quello di entrata in vigore della presente norma, in cui il versamento degli stessi è stato sospeso in conseguenza di calamità pubbliche.

33. Sono abrogati: l'articolo 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; l'articolo 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133; l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ((dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive)) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente decreto; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto.

((34-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.))

Art. 36-bis. Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione

della sicurezza nei luoghi di lavoro ((1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale

del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:

«, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni.))

Legge 28 novembre 1996, n. 608

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 209

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997 - Supplemento Ordinario n. 16

Art. 9-bis.

Disposizioni in materia di collocamento

1. Nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono a tutte le assunzioni nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia. Restano ferme le norme in materia di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento nonche' le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. Entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996, il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta, contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso. Nel caso in cui non si applichi il contratto collettivo il datore di lavoro e' altresì tenuto ad indicare la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, i termini del preavviso di licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. La mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di cui al presente comma ed il mancato invio alla sezione circoscrizionale per l'impiego della comunicazione di cui al comma 2 contenente tutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato. Con la medesima sanzione e' punita l'omessa esibizione del libro matricola nel caso in cui quest'ultima consegua l'impossibilità di accertare che il registro sia stato compilato antecedentemente all'assunzione.
4. Nei confronti del lavoratore domestico gli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiuti tramite la denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) prevista dalle vigenti disposizioni. Il predetto Istituto provvede periodicamente a darne comunicazione alla sezione circoscrizionale per l'impiego.
5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiare delle agevolazioni eventualmente previste per l'assunzione, la comunicazione di cui al comma 2, viene integrata con l'indicazione degli elementi all'uopo necessari. La sezione circoscrizionale per l'impiego provvede alle conseguenti comunicazioni agli enti gestori delle predette agevolazioni. Con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale viene determinato un modello semplificato per tutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.

6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresì esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.

7. Il datore di lavoro che assume senza osservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, terzo periodo, per ogni lavoratore riservatario non assunto. Inoltre, fino a che rimane inadempiente al predetto obbligo, non puo' godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori che abbia assunto dal momento della violazione.

8. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego possono essere costituiti nuclei speciali di vigilanza con particolare riguardo ai controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nei commi precedenti. Ai predetti nuclei, funzionalmente dipendenti dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, puo' essere temporaneamente adibito anche personale di profilo professionale non ispettivo in possesso di adeguata professionalita'. A questo ultimo personale sono attribuiti, per il periodo della adibizione, i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento della attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia.

11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che

concorrono alle loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.

13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie.

14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro. La dotazione organica del contingente dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' aumentata di 143 unita' di cui due ufficiali, 90 unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle 102 unita' valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996 si provvede a carico dello stanziamento iscritto, sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue 41 unita' si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996.

15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono, con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Legge 8 marzo 2000, n. 53

"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"

CAPO III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO

Art. 9.

(Misure a sostegno della flessibilità di orario)

1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico. (1)

(1) articolo così sostituito dal comma [1254](#) dell'art. 1 della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Su tali aspetti si vedano anche i commi [1255](#) e [1256](#) della medesima norma



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE E PERSONALE"
○○○○○○○○○○

DISCIPLINARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERTA
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvato con decreto dirigenziale n. 10134 del 24.7.2008 in esecuzione della delibera di G. R. n. 394 del 3 giugno 2008

Indice

1) Campo di applicazione	pag. 3
2) Principi generali	„ 4
3) Gestione dei <i>budget</i>	„ 6
4) Rimborso delle spese	
<i>a) Personale Dirigente</i>	„ 9
<i>b) Personale non dirigente</i>	„ 11
5) Titoli giustificativi delle spese e casi particolari	„ 13
6) Componenti delle strutture speciali	„ 14
7) Personale con mansioni di autista	„ 15
8) Anticipazioni	„ 15
9) Sospensione ed interruzione della trasferta	„ 16
10) Assicurazioni	„ 16

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1.** La disciplina del trattamento di trasferta, adottata dal Dipartimento "Organizzazione e Personale" in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 394 del 3 giugno 2008, è emanata in attuazione dell'art. 35 del CCNL del 23 dicembre 1999 così come integrato dall'art. 10 del CCNL 12 febbraio 2002 per l'area Dirigenziale e dell'art. 41 del CCNL 14 settembre 2000 del personale del comparto e successive modifiche, e costituisce direttiva per gli Uffici e per il personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, comunque in servizio presso la Regione Calabria con disapplicazione della precedente normativa incompatibile con le nuove disposizioni.
- 1.2.** Dalla regolamentazione sono escluse le trasferte effettuate da soggetti in rapporto con la Regione in forza di un titolo diverso dal contratto di lavoro dipendente e per i quali le spese di trasferta possono essere a carico della Regione solo se espressamente previste dai rispettivi contratti di affidamento.

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1.** Il trattamento di trasferta si applica ai dipendenti e ai dirigenti inviati a prestare l'attività lavorativa d'ufficio fuori sede.
- 2.2.** I provvedimenti di autorizzazione delle trasferte devono essere motivati da obiettive ed indifferibili esigenze di servizio; ogni impiego improprio, come ogni autorizzazione assunta in violazione della vigente disciplina, determina responsabilità disciplinare e patrimoniale in capo ai soggetti autorizzanti e usufruenti.
- 2.3.** L'autorizzazione e la valutazione sulle modalità di effettuazione del viaggio competono al Dirigente che autorizza la trasferta, sulla base di una stima complessiva di *economicità* e di brevità.
- 2.4.** La liquidazione del rimborso spese deve avere, come requisito inderogabile, la "*vantaggiosità per l'Amministrazione*", per cui, la scelta tra la località di servizio e quella di residenza, o di abituale dimora, deve essere in ogni caso quella "*meno onerosa*" per l'Amministrazione regionale.
- 2.5.** Le distanze chilometriche sono computate da sede comunale a sede comunale, in base alle tabelle stabilite dalla Società A.N.A.S..
- 2.6.** L'autorizzazione a eseguire la trasferta, -da rilasciarsi tramite l'allegato Modello "C" predisposto dal *Settore Economico* del Dipartimento al *Personale* - e da presentare in originale e copia, deve contenere:
- a) generalità e qualifica del dipendente;
 - b) i motivi della trasferta con specificazione della località e dei destinatari delle attività esterne;
 - c) ora d'inizio della trasferta;
 - d) indicazione del mezzo di trasporto autorizzato;
 - e) tipo e targa della autovettura privata, in caso di autorizzazione all'uso di tale mezzo unitamente alla dichiarazione del dipendente "*di perfetto stato di funzionamento della autovettura e di conformità alle regole per le obbligatorie revisioni meccaniche*";
 - f) firma del Dirigente o Capo Struttura che autorizza;
- 2.7.** Gli Uffici regionali che provvedono alla liquidazione devono restituire al mittente tutte le rendicontazioni predisposte su modelli non conformi al *Modello "C"*, ovvero incomplete negli elementi essenziali.
- 2.8.** Ogni autorizzazione di trasferta deve essere registrata, in ordine cronologico e a cura del Dirigente che autorizza, su un registro dipartimentale da richiedere al *Settore Economico* del Dipartimento al *Personale* e che sono consegnati in

custodia e diretta gestione:

- ai Settori assegnatari di plafond;
- ai Settori e ai Servizi con dipendenti tecnici autorizzati ad accertamenti e sopralluoghi;
- alle Strutture Speciali.

- 2.9.** I Dirigenti e i Capi Struttura, nel momento in cui dispongono l'invio in trasferta dei dipendenti, assumono la responsabilità, non esclusa quella di carattere patrimoniale, in merito all'esigenza di effettuare la trasferta, alla valutazione del mezzo di trasporto più conveniente e alla durata della trasferta. Hanno, altresì, l'obbligo di accertarsi della sussistenza di copertura finanziaria della spesa che deve trovare capienza nel *budget* assegnato, prima che la trasferta venga svolta.
- 2.10.** Le trasferte destinate ad accertamenti tecnici, sopralluoghi o ispezioni devono essere effettuate, esclusivamente, dai dipendenti dei Dipartimenti Regionali appartenenti ai livelli funzionali non inferiori alla Categoria **-C-** ex VI livello – e che non risultino assegnati alle Strutture Speciali dipartimentali o assessorili.
- 2.11.** I dipendenti appartenenti alle categorie inferiori alla " **C** " – ex sesto livello – possono effettuare trasferte solo per i seguenti motivi :
- consegna e ritiro materiale di atti;
 - guida di automezzi;
 - acquisizione o lettura di dati tecnici relativi alle funzioni assegnate all'ufficio di appartenenza.
- 2.12.** Nei casi sopra indicati è ragionevole il non superamento delle 6 ore per ciascuna trasferta e, nel caso contrario, la maggiore durata dovrà essere attestata e motivata dal Dirigente che ha disposto l'autorizzazione.
- 2.13** Non possono essere autorizzati invii in trasferta di più dipendenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.
- 2.14** Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra dipendenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e di determinare i dipendenti che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.

3. GESTIONE DEI BUDGET

3.1. Per il contenimento delle spese indicate dall'art. 6 della Legge regionale n. 31 del 2002 in relazione al trattamento di trasferta del personale dipendente, si dispone che :

a) all'inizio di ogni anno il Dipartimento al *Personale* provvede ad assegnare ad ogni Dipartimento della Giunta regionale una quota di risorse per trasferta -nei limiti di quanto già definitivamente assegnato nell'anno precedente - indicando separatamente le assegnazioni per le attività del Dipartimento da quelle delle Strutture speciali, tenendo conto dei seguenti criteri:

❖ Per i Dipartimenti:

- ✓ assegnare, nei limiti del 20% della disponibilità di bilancio, una o più quote fisse aggiuntive per i Dipartimenti che devono svolgere in forma continua attività di coordinamento interregionale nelle materie di propria competenza o che svolgono una consistente attività di vigilanza per le funzioni proprie d'istituto o per l'esecuzione dei programmi comunitari;
- ✓ ripartire la restante parte del fondo – detratta una quota di riserva non superiore al 10%- in proporzione alla consistenza del personale assegnato al Dipartimento;

❖ Per le Strutture speciali:

- ✓ assegnare, nei limiti del 50% della disponibilità di bilancio, una quota in misura fissa e uguale per ogni struttura;
- ✓ ripartire la restante parte del fondo – detratta una quota di riserva non superiore al 10% - in misura proporzionale ai chilometri di trasferta derivanti dal pendolarismo dei componenti di ciascuna struttura;

b) a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale sarà a cura del Dipartimento definire l'attribuzione del *plafond* annuale, comprensivo della quota già determinata in via provvisoria, che determina in misura inderogabile il limite massimo entro cui dovranno essere contenute le spese di trasferta del personale dipendente;

c) nei predetti tetti dovranno rientrare tutte le spese rendicontabili per

l'invio in trasferta del personale: trasporti, pernottamento e vitto.

- 3.2.** Presso ciascun Dipartimento il Dirigente generale assegna a sua volta, a ciascun *Settore* o *Servizio*, l'importo di spesa massimo da utilizzare entro l'anno, dando comunicazione al *Settore Economico del Personale - Ufficio Trasferte-* del Dirigente responsabile alla rendicontazione mensile. Per le Strutture speciali la responsabilità di budget è affidata al Responsabile della rispettiva struttura.
- 3.3.** L'esaurimento delle somme assegnate prima della chiusura dell'anno deve essere evitato tramite una concordata programmazione delle spese, che preveda anche un equilibrato bilanciamento temporale.
- 3.4.** La tabella riepilogativa, *Modello "B"* -, dovrà essere mensilmente compilata, in stampatello, dal dipendente, in modo completo ed esauriente e dovrà, chiaramente, indicare:
- ✓ le generalità complete;
 - ✓ la matricola;
 - ✓ la qualifica;
 - ✓ la sede di residenza e la reperibilità telefonico.

Ad essa devono essere allegati, in originale, tutti i documenti giustificativi delle spese; in difetto di ciò, le relative richieste di rimborso verranno stralciate e decurtate dall'importo liquidabile.

- 3.5.** In virtù di quanto specificato dall'art. 17 del C.C.D.I., area Dirigenziale, del 3.2.2002, ogni Dirigente di Settore o di Servizio, al quale viene assegnato un plafond di spesa da gestire, può, per l'anno di riferimento, presentare le proprie trasferte, contenute sempre nella somma attribuita dal proprio Dirigente Generale, mediante autocertificazione.
- 3.6.** Il personale in posizione di comando deve allegare, oltre a quanto specificato al precedente capoverso, anche copia del decreto di comando.
- 3.7.** Le tabelle mensili individuali dovranno essere trasmesse al *Settore Economico del Personale -Ufficio Trasferte-*, mensilmente ed in unica soluzione, entro il decimo giorno del mese successivo alla effettuazione delle trasferte e saranno riepilogate nell'apposito *Modello "E"*, che deve essere numerato progressivamente. In tale riepilogo, trasmesso dal Dirigente Generale del Dipartimento o dal Dirigente assegnatario del plafond, dovrà essere attestato che la somma rendicontata è contenuta entro il tetto massimo di spesa attribuita al Dipartimento.
- 3.8.** Le tabelle riepilogative dell'indennità di trasferta, se autorizzate oltre i tetti di spesa assegnati, devono essere restituite al Dipartimento e la responsabilità

del mancato pagamento e degli eventuali oneri successivi, graveranno direttamente sul soggetto che ha disposto ogni singola trasferta.

3.9. Le trasferte all'estero devono essere autorizzate esclusivamente dai Dirigenti Generali, tramite motivato decreto che dovrà riportare i seguenti elementi:

- ✓ i nominativi dei soggetti autorizzati alla trasferta;
- ✓ il periodo temporale esatto delle trasferte;
- ✓ la specifica motivazione della trasferta;
- ✓ comunicazione agli Istituti governativi per destinazioni al di fuori della Comunità Europea.

3.10. Alla liquidazione dei rimborsi, l'*Ufficio Trasferte* deve provvedere secondo la cronologia di acquisizione agli atti delle tabelle riepilogative, che devono essere trasmesse al Dipartimento al Personale non oltre il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle trasferte.

4. RIMBORSO DELLE SPESE

a) Personale Dirigente

4.1. Al personale con qualifica di Dirigente spetta:

- a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
- b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica;
- c) il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di **€ 250,00** in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
- d) il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di **€ 30,55**;
- e) il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive **€ 61,10, fra primo e secondo pasto**;
- f) il rimborso di un solo pasto giornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, fino alla concorrenza di **€ 50,00**;
- g) la spesa documentata per l'uso del taxi, se autorizzata, è ammissibile per il tratto *Aeroporto-Stazione ferroviaria -luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa* nel numero massimo di due giornalieri e limitatamente ai Direttori generali per lo spostamento, opportunamente motivato, tra sedi istituzionali. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
- h) l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
- i) Le spese di parcheggio se documentate;
- j) l'eventuale spesa di custodia del mezzo in garage.

4.2. Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i

titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati nella sede di servizio o di dimora abituale.

- 4.3.** Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone, gli Uffici regionali provvedono a dividere gli importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.
- 4.4.** Per le trasferte svolte all'ESTERO gli importi massimi di cui al punto 1. sono rivalutati secondo quanto di seguito specificato :
- ✓ pasto singolo **€ 39,71**;
 - ✓ pasto doppio **€ 79,42** ;
 - ✓ pernottamento massimo **€ 300,00**;
 - ✓ Taxi come per le trasferte svolte nel territorio Italiano.
- 4.5.** Il rimborso delle spese di ristorazione – riguardo al primo pasto giornaliero – è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

b) Personale non dirigente

4.6. Al personale con qualifica diversa da Dirigente spetta:

- a. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia, nave, od altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato;
- b. il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in aereo nel limite della spesa per la classe economica;
- c. il rimborso del pernottamento, nel limite massimo di **€ 200,00** in stanza singola o doppia ad uso singola, per una sola persona a notte;
- d. il rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di **€ 22,26**;
- e. il rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive **€ 44,26, fra primo e secondo pasto**;
- f. il rimborso di un solo pasto giornaliero, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, fino alla concorrenza di **€ 35,00**;
- g. il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di **due**;
- h. in caso di sciopero dei mezzi pubblici o di particolari situazioni, è ammessa, con preventiva autorizzazione, la spesa sostenuta per il taxi, per il tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria -luogo di svolgimento della trasferta e/o luogo di pernottamento e viceversa nel numero massimo di due giornalieri. La fattura o ricevuta del taxi deve contenere gli elementi riconducibili al giorno, al tragitto ed all'importo speso. L'autorizzazione deve contenere la motivazione che sostiene l'utilizzo del taxi in luogo dei mezzi di linea;
- i. l'indennità chilometrica pari a 1/5 del costo della benzina verde Agip, secondo l'importo in vigore ogni primo del mese per ogni chilometro percorso con il proprio mezzo, se autorizzato;
- j. le spese di parcheggio se documentate;
- k. l'eventuale spesa di custodia del mezzo in garage.

4.7. Tutte le spese alberghiere e di ristorazione devono essere documentati con i titoli previsti dalla normativa fiscale; i pasti non sono rimborsati se consumati

nella sede di servizio o di dimora abituale.

- 4.8.** Qualora i documenti comprovanti le spese sono riferite a più persone gli Uffici regionali provvedono a dividere gli importi per il numero degli utilizzatori, rimborsando solo quote individuali.
- 4.9.** Per le trasferte svolte all'ESTERO gli importi massimi di cui ai commi precedenti sono rivalutati secondo quanto di seguito indicato :
- pasto pari ad **€ 28,94** ;
 - pasto doppio **€ 57,88**;
 - pernottamento , importo massimo di **€ 250,00** a notte;
 - taxi limitatamente al tratto Aeroporto-Stazione ferroviaria - luogo di svolgimento della trasferta e viceversa.
- 4.10.** Il rimborso delle spese di ristorazione – riguardo al primo pasto giornaliero – è ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile in via di fatto utilizzare il buono pasto regionale.

c) **Titoli giustificativi delle spese e casi particolari di documentazione**

- 4.11** Le spese di trasferte si intendono sostenute per i motivi della missione autorizzata dall'Ufficio. Il Dirigente o il Responsabile che autorizza la missione è responsabile della regolarità amministrativa, per cui è nella facoltà di chi autorizza la missione chiedere al dipendente di presentare attestazione sull'effettività nonché sulla durata di inizio e di fine trasferta da parte dell'Ufficio destinatario. Nel caso in cui non venga allegata questa certificazione, la missione si intende regolarmente effettuata sulla base della sola richiesta di rimborso inviata dal Dirigente dell'Ufficio o del Responsabile della struttura.
- 4.12** Le documentazioni relative alle spese sostenute per vitto e alloggio, per essere ammesse a rimborso, dovranno essere collocabili nel tempo di effettuazione dell'incarico fuori sede.
- 4.13** In caso di smarrimento della fattura o ricevuta fiscale del pernottamento, si provvederà al rimborso della somma spettante a presentazione di una copia rilasciata dall'albergo.
- 4.14** In caso di smarrimento o di furto del biglietto di viaggio aereo, si provvederà al rimborso a presentazione della apposita denuncia di furto o di smarrimento.
- 4.15** Non sono rimborsabili titoli di spese presentati in copia ovvero contenenti cancellazioni o correzioni non convalidate dall'emittente, né titoli con numerazione continua per pasti consumati nella stessa giornata o in giorni diversi.
- 4.16** L'utilizzo di scontrini fiscali è ammesso per i casi in cui la legge fiscale prevede la sostituzione della fattura o della ricevuta fiscale (*c.d. scontrino parlante*).
- 4.17** L'uso del mezzo proprio fuori regione, può essere autorizzato eccezionalmente, ai dipendenti di Categoria, per le seguenti motivazioni:
- ✓ sciopero dei mezzi pubblici;
 - ✓ trasporto atti voluminosi;
 - ✓ trasferta in zone disagiate, mal servite dai mezzi pubblici;
 - ✓ principio di economicità in caso di trasferta di più dipendenti con un solo mezzo privato.

5. Componenti delle Strutture Speciali

- 5.1.** Ai componenti delle Strutture Speciali si applicano le disposizioni per i dipendenti previste in relazione alla categoria professionale di appartenenza.
- 5.2.** Le spese di missione continuativa per ciascuna Struttura speciale – e cioè l'autorizzazione continuata all'uso del mezzo proprio in trasferta - hanno i seguenti limiti:
- a) **limite individuale massimo di missione continuativa per ciascun componente di quattro giorni alla settimana;**
 - b) **limite massimo individuale di missione continuativa per ciascun componente di duecento giorni all'anno;**
 - c) **limite cumulativo dell'intera struttura di:**
 - ✓ **500 giorni/annui** di missione continuativa per le strutture speciali assessorili;
 - ✓ **400 giorni/annui** di missione continuativa per le strutture ausiliarie dei Dirigenti generali;
- 5.3.** Non possono essere autorizzate spese di missione continuativa di più componenti, con il proprio mezzo, nello stesso giorno e nella medesima località o con itinerari prevalentemente sovrapposti.
- 5.4.** Nel caso in cui non sussistano le condizioni per viaggi cumulativi tra componenti, spetta al Responsabile che autorizza la missione di valutare e di determinare quelli che potranno utilizzare il mezzo proprio e quelli che, per la medesima trasferta, dovranno utilizzare i mezzi pubblici.
- 5.5.** Per i componenti delle Strutture speciali diverse da quelle di supporto politico-istituzionale agli Organi regionali e alle Direzioni generali non sono ammesse le spese di missione continuativa, previste al punto 5.2 e le eventuali spese per trasferte ordinarie fanno carico ai fondi assegnati al dipartimento o alla struttura in cui sono collocate.
- 5.6.** Ciascun componente di Struttura speciale non può effettuare più di tre trasferte mensili, per compiti diversi dalla trasferta continuativa.
- 5.7.** Per la liquidazione delle trasferte effettuate da soggetti esentati dall'obbligo di certificare la loro presenza in servizio, il rimborso delle missioni continuative deve essere documentato da una dichiarazione del Dirigente generale ovvero del Responsabile Amministrativo della Struttura speciale,

attestante che per i giorni di richiesta del trattamento di missione continuativa, il Dipendente è stato in servizio regolarmente in servizio presso la sede della struttura di appartenenza.

- 5.8.** I modelli "**E**", relativi alle trasferte effettuate dai dipendenti assegnati alle Strutture Speciali, devono essere trasmessi al Settore Economico, Ufficio Trasferte, entro il giorno dieci di ogni mese, affinché si possa effettuare la conseguente liquidazione entro il mese successivo.

6. Personale con mansioni di AUTISTA

- 6.1.** Agli autisti assegnati alla guida delle autovetture in dotazione ai titolari delle Strutture Speciali, è riconosciuta la facoltà di chiedere ed ottenere il rimborso forfettario come di seguito specificato :

✓ **da otto ore a dodici ore = € 14,84**

✓ **da tredici ore a ventiquattro = € 29,51**

- 6.2.** E' obbligo presentare per le trasferte fuori Regione, oltre al foglio marcia e all'autorizzazione mensile, l'autorizzazione di invio in missione per gli stessi giorni.

- 6.3.** I fogli di marcia non costituiscono strumento di certificazione e controllo della presenza in servizio: gli autisti sono obbligati alla certificazione dell'orario di lavoro giornaliero tramite la timbratura del cartellino individuale al momento della presa in carico e del scarico dell'autovettura di servizio presso l'autoparco regionale.

7. Anticipazioni

- 7.1.** Il personale inviato in trasferta fuori regione ha diritto, a richiesta mediante apposito **Mod. F** -, ad una anticipazione sulle spese da sostenere, per un importo massimo pari al 75% del trattamento complessivo, presumibilmente spettante per la trasferta.

- 7.2.** La richiesta di liquidazione a saldo delle spese sostenute e dell'indennità di trasferta, deve essere presentata al Settore Economico, entro - quindici - giorni dal termine della trasferta, completa della documentazione di rito , in originale. Scaduto detto termine senza giustificato motivo, si procederà al recupero dell'anticipazione corrisposta, con trattenuta sulle competenze stipendiali.

8. Sospensione ed interruzione della trasferta

- 8.1.** Lo stato di malattia continuativa di durata superiore a sei giorni, insorto nel corso della trasferta, sospende la missione stessa. In tal caso sarà cura dell'Amministrazione adottare le misure ritenute idonee.
- 8.2.** L'astensione dal lavoro per sciopero, per l'intero orario giornaliero di servizio, sospende la trasferta. In tal caso non spetta il rimborso delle spese; è, tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese di vitto e alloggio nel caso in cui ciò risulti economicamente e/o funzionalmente più vantaggioso per l'Amministrazione rispetto ad un rientro del dipendente presso la località di residenza.
- 8.3.** Il periodo di trasferta può essere interrotto qualora il dipendente sia preventivamente autorizzato a fruire per periodi prolungati di ferie o altre assenze previste dalla normativa contrattuale o dalle leggi vigenti, a fronte di gravi motivi personali e/o familiari.

9. Assicurazioni

- 9.1.** Ai sensi dell'art. 23, comma 2, del C.C.N.L. 14.2.2001, in favore del personale autorizzato a servirsi del mezzo proprio di trasporto in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni stesse, è operativa un'apposita polizza assicurativa.
- 9.2.** La polizza è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi dall'assicurazione obbligatoria RCA, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente o di un proprio diretto congiunto (coniuge o figli) , nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo.
- 9.3.** Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alla polizza stipulata dall'Istituto sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
- 9.4.** La copertura assicurativa opera nei casi in cui il mezzo utilizzato sia intestato allo stesso dipendente o al coniuge o ad un figlio. Per mezzo proprio deve intendersi l'autovettura ad uso privato, dovendosi escludere l'utilizzo di motoveicoli o di autoveicoli di trasporto cose, per trasporto promiscuo di persone e di cose o uso speciale. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto può quindi essere concessa ove risulti verificata tale condizione di proprietà.
- 9.5.** Nel caso si verificano eventi per cui bisogna attivare la tutela assicurativa, il Dipendente deve avanzare apposita istanza , corredata da tutti gli elementi necessari , entro il termine di giorni 30 dall' accaduto.

REGIONE LAZIO

Regolamento regionale 14 maggio 2008, n. 7

BUR 21 Maggio 2008, n. 19

Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare).

Indice

Art. 1	-	Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2	-	Indirizzi e modalità per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione
Art. 3	-	Strutture ed organismi deputati all'attuazione della l.r. 16/2007
Art. 4	-	Cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione
Art. 5	-	Criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 6	-	Commissione di valutazione dei progetti per l'emersione. Istituzioni, compiti e funzionamento
Art. 7	-	Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione degli incarichi e compensi
Art. 8	-	Compiti del tutore
Art. 9	-	Ulteriori modalità per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 13 della l.r. 16/2007
Art. 10	-	Beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione
Art. 11	-	Dispositivo di ammissione agli interventi regionali
Art. 12	-	Modalità di determinazione del fabbisogno finanziario per l'attuazione del progetto di emersione
Art. 13	-	Contenuti del progetto di emersione
Art. 14	-	Modifiche al progetto per l'emersione
Art. 15	-	Ripartizione, tempi e modalità di erogazione e revoca del contributo regionale
Art. 16	-	Atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e programmazione annuale degli interventi
Art. 17	-	Disposizioni transitorie

ALLEGATO A

Art.	1
<i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i>	

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare), detta disposizioni attuative e integrative della legge medesima e, in particolare, provvede a:

- a) disciplinare gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare nonché degli interventi a favore dell'emersione;
- b) istituire la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'articolo 4, nonché a definire la composizione e le procedure per la costituzione della medesima;
- c) definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della cabina di regia per il coordinamento dell'attività di vigilanza ed ispezione di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007;
- d) individuare le strutture deputate all'attuazione della l.r. 16/2007;
- e) disciplinare le modalità per l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2007, i requisiti minimi per l'iscrizione negli stessi e i criteri per l'assegnazione dei tutori e dei consulenti specialisti;
- f) istituire la commissione di valutazione dei progetti di emersione di cui all'articolo 6, nonché a definire la composizione, le procedure per la costituzione e il funzionamento della medesima;
- g) stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 della l.r.16/2007.

Art.**2**

(Indirizzi e modalità per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione)

1. Gli indirizzi per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, si conformano ai principi di cui all'articolo 1 della l.r. 16/2007.
2. Le misure e gli interventi per contrastare il lavoro non regolare e favorire l'emersione, ferme restando le modalità di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 16/2007, sono attuate con le seguenti ulteriori modalità:
 - a) il rafforzamento e la valorizzazione degli istituti di concertazione e il confronto fra le parti sociali e le istituzioni locali per la definizione di documenti concertati di pianificazione dello sviluppo;
 - b) le iniziative di comunicazione finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della responsabilità sociale delle imprese rivolte a tutte le componenti sociali e in particolare ai giovani;
 - c) l'assegnazione di un tutore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7;
 - d) l'assegnazione di un consulente specialista ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7;
 - e) la consulenza e l'assistenza specifica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) della l.r. 16/2007;
 - f) il riconoscimento di un sostegno finanziario ai datori di lavoro impegnati in un progetto di emersione;
 - g) la promozione, in collaborazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori, di gruppi di acquisto di utenti e consumatori finalizzati a orientare la domanda verso prodotti e servizi certificati sotto il profilo della qualità, dell'origine e della responsabilità sociale dei produttori;
 - h) la promozione di marchi di qualità, di origine e di garanzia nel rispetto dei criteri di responsabilità sociale delle imprese ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 16/2007.

3. Il dettaglio delle modalità di attuazione degli interventi è determinato, di volta in volta, in sede di programmazione annuale degli interventi stessi.

Art.**3**

(Strutture ed organismi deputati all'attuazione della l.r. 16/2007)

1. Ai fini dell'attuazione della l.r. 16/2007, sono individuate:

a) nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, le seguenti strutture:

1) la direzione regionale competente in materia di lavoro, per l'adozione dei provvedimenti finali di ammissione agli interventi regionali previsti dall'articolo 12 della l.r. 16/2007;

2) un'apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, con compiti di segreteria amministrativa, per la commissione regionale per l'emersione di cui all'articolo 78 della legge 448/1998;

3) la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi a favore dell'emersione, di cui all'articolo 4;

4) una commissione di valutazione dei progetti di emersione, per le attività di cui all'articolo 6.

b) nell'ambito delle strutture operanti nel mercato del lavoro, le seguenti:

1) i centri per l'impiego, per le attività di cui all'articolo 13 della l.r. 16/2007, nonché per l'assegnazione del tutore di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007;

2) l'Agenzia Lazio Lavoro, con compiti di supporto tecnico-operativo alla commissione regionale per l'emersione e per le attività relative alla tenuta, all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti di cui all'articolo 7, all'assegnazione di questi ultimi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007, alla determinazione e liquidazione dei compensi ai tutori e consulenti specialisti, all'istruttoria delle domande di ammissione agli interventi previsti dall'articolo 12 della l.r. 16/2007, all'erogazione dei contributi concessi previa verifica dell'andamento dei progetti di emersione e dei risultati intermedi e finali raggiunti, nonché per le attività di cui all'articolo 4, comma 7, lettere c) e d);

3) l'Osservatorio regionale delle politiche del lavoro, per la formazione e per l'istruzione di cui all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), e successive modifiche, per i compiti previsti dall'articolo 17 della l.r. 16/2007;

4) la società regionale di garanzia fidi denominata "Unionfidi Lazio" istituita dall'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 - art. 28 l.r. 11 aprile 1986, n. 17), e successive modifiche, per la concessione di garanzie di primo grado sui finanziamenti in favore dei datori di lavoro per l'attuazione del progetto di emersione.

Art.**4**

(Cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione)

1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la cabina di regia per l'attuazione delle misure per contrastare il lavoro non regolare e degli interventi in favore dell'emersione, di seguito denominata "Cabina di regia per l'emersione", composta:
 - a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, che la presiede;
 - b) dal presidente della commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita ai sensi dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche, di seguito denominata "commissione regionale per l'emersione";
 - c) dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro;
 - d) dal direttore dell'Agenzia Lazio Lavoro;
 - e) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale indicati dalla commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della l.r. 38/1998;
 - f) cinque in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale nei settori industria, agricoltura, commercio, artigianato e cooperazione indicati dalla commissione regionale di concertazione;
 - g) tre in rappresentanza dei servizi ispettivi e delle istituzioni facenti parte della commissione regionale per l'emersione e indicati dalla medesima;
 - h) dalla consigliera regionale di parità, ai sensi dell'articolo 15, commi f) e i), decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. La cabina di regia per l'emersione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le indicazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono effettuate entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la cabina di regia è costituita sulla base delle indicazioni ricevute e fatte salve le successive integrazioni.
4. La partecipazione dei singoli componenti alla cabina di regia per l'emersione, è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali dei rispettivi organismi rappresentati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
5. Il presidente e i componenti della cabina di regia per l'emersione possono nominare delegati per la partecipazione alle riunioni e per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.
6. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive comporta, per i componenti di cui comma 1, lettere e), f) e g), la decadenza dalla carica e la sostituzione con altro componente. Della avvenuta decadenza la cabina di regia dà tempestiva comunicazione alle commissioni competenti, ai fini della relativa sostituzione.

7. La cabina di regia per l'emersione, in particolare, provvede a:

- a) promuovere e coordinare l'attuazione degli interventi contenuti nell'atto di programmazione annuale previsto dall'articolo 15 della l.r. 16/2007;
- b) vigilare sull'attività di gestione tecnica degli interventi in favore dell'emersione del lavoro non regolare, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
- c) vigilare sulle attività di controllo in ordine al possesso, alla permanenza o alla perdita dei requisiti previsti all'articolo 4 della l.r. 16/2007, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
- d) vigilare sulle attività di controllo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della l.r. 16/2007, nei contratti di appalto, ai fini della segnalazione delle eventuali irregolarità alle strutture regionali competenti;
- e) informare, con periodicità semestrale, in ordine ai risultati della propria attività, la commissione regionale per l'emersione.

8. Per le attività previste dal comma 7, le lettere c) e d), la cabina di regia si avvale della Agenzia Lazio Lavoro.

Art. 5

(Criteri e modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Le campagne di informazione di cui all'articolo 8 della l.r. 16/2007, concorrono a perseguire l'obiettivo della diffusione della cultura del lavoro e della legalità in coerenza a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 16/2007.

2. La commissione per l'emersione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) della l.r. 16/2007, provvede a stabilire i criteri e le modalità per la promozione e l'organizzazione delle campagne per la conoscenza e l'informazione della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 della l.r. 16/2007.

Art. 6

(Commissione di valutazione dei progetti per l'emersione. Istituzioni, compiti e funzionamento)

1. Nell'ambito dell'assessorato competente in materia di lavoro, è istituita la commissione di valutazione dei progetti per l'emersione, di seguito denominata: "commissione di valutazione", composta da:

- a) un presidente nominato dall'assessore competente in materia di lavoro;
- b) due componenti, di cui uno designato dall'assessore competente in materia di bilancio e l'altro designato dall'assessore competente in materia di piccola e media impresa, commercio e artigianato.

2. La commissione di valutazione è costituita con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La commissione di valutazione svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) riceve le domande di ammissione agli interventi regionali previsti dall'articolo 12 della l.r. 16/2007, trasmesse dal centro per l'impiego territorialmente competente e ne valuta l'ammissibilità sulla base dell'esame dei progetti di cui all'articolo 14 della l.r. 16/2007, previa istruttoria effettuata dall'Agenzia Lazio Lavoro;
 - b) può richiedere, nell'esame del progetto, le necessarie integrazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14;
 - c) redige il dispositivo di ammissione di cui all'articolo 11.

4. La commissione di valutazione assume le sue decisioni a maggioranza e si riunisce, con cadenza trimestrale entro e non oltre la data del 15 marzo, 15 giugno, 15 settembre e 15 dicembre ed esamina le domande ricevute dai centri per l'impiego rispettivamente entro la data del 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.

Art. 7
(Elenco dei tutori e elenco dei consulenti specialisti, assegnazione degli incarichi e compensi)

1. Presso l'Agenzia Lazio Lavoro sono istituiti due distinti elenchi, rispettivamente, dei tutori di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 12 della l.r. 16/2007, e dei consulenti specialisti di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 12 della medesima legge.
2. I tutori sono selezionati attraverso avvisi pubblici rivolti al personale interno all'amministrazione regionale e ai centri per l'impiego e a professionisti iscritti agli albi professionali nelle discipline economiche, giuridiche e di applicazione della l.r. 16/2007.
3. I consulenti specialisti, singoli professionisti o società di servizi di consulenza, sono selezionati attraverso avvisi pubblici sulla base delle loro competenze specialistiche.
4. L'aggiornamento dell'elenco dei tutori e dell'elenco dei consulenti specialisti è effettuato attraverso la valutazione del lavoro svolto espresso secondo modalità e procedure definite dalla stessa Agenzia Lazio Lavoro, anche dai destinatari dell'intervento regionale.
5. L'Agenzia Lazio Lavoro cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori e dell'elenco degli specialisti nonché la pubblicazione degli stessi sul proprio sito telematico.
6. I tutori e i consulenti specialisti sono assegnati, rispettivamente, dai centri per l'impiego e dall'Agenzia Lazio Lavoro, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) le competenze specifiche in relazione al progetto di emersione e al soggetto beneficiario;
 - b) fatto salvo il criterio della competenza, la rotazione e l'uniformità di impegno nell'assegnazione degli incarichi ai tutori e ai consulenti specialisti accreditati.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 16/2007, l'incarico di tutore, ai fini dell'affiancamento per la redazione del progetto di emersione, l'assistenza al beneficiario nell'espletamento nelle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale e regionale in materia, ha una durata massima di cinque giorni.

8. Per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), l'incarico del tutore è estensibile sulla base delle determinazioni della commissione di valutazione di cui all'articolo 6, in relazione alla complessità del progetto di emersione.

9. I compensi dei tutori e dei consulenti specialisti sono determinati e liquidati dalla Agenzia Lazio Lavoro sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art.**8***(Compiti del tutore)*

1. Il tutore, nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell'articolo 12 della l.r. 16/2007, svolge i seguenti compiti:

- a) assistere il potenziale beneficiario nella predisposizione della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione;
- b) assistere il potenziale beneficiario nella redazione del progetto per l'emersione a corredo della domanda di ammissione agli interventi regionali;
- c) monitorare, secondo le indicazioni specificate nel dispositivo di ammissione, il progetto di emersione, rilevando, anche ai fini dell'erogazione del contributo regionale, i dati significativi dell'avanzamento del progetto medesimo, così come approvato dalla commissione di valutazione;
- d) concordare con il beneficiario, su richiesta del medesimo e nei limiti descritti nel dispositivo di ammissione, eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto di emersione approvato dalla commissione di valutazione.

Art.**9***(Ulteriori modalità per l'accesso agli interventi di cui all'articolo 13 della l.r. 16/2007)*

1. Al fine di accedere agli interventi regionali, la relativa domanda oltre ad essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 13 della l.r. 16/2007, deve contenere, altresì:

- a) l'informativa sulla tutela della riservatezza e consenso al trattamento dei dati, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- b) la dichiarazione di responsabilità attestante la mancanza di altre situazioni di lavoro non regolare in altre unità produttive nell'ambito sia del territorio regionale che nazionale;
- c) la dichiarazione, per le imprese obbligate al collocamento mirato delle persone diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), di aver ottemperato agli obblighi relativi.

2. La domanda per beneficiare degli interventi regionali deve essere corredata, inoltre:

- a) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), dalla documentazione che attesti di aver già presentato dichiarazione di emersione, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera b), dalla documentazione presentata all'INPS ai sensi dell'articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007);
- c) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera c), dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge 296/2006;
- d) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera d), dall'accordo sindacale e dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli artt. 410 e 411 del codice procedura civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1192, 1194, 1202 e 1203, della legge 296/2006, nonché dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 16/2007:

- a) il centro per l'impiego territorialmente competente esamina le domande, sotto il profilo della correttezza formale e della completezza della documentazione allegata, e le invia nei quindici giorni successivi alla data della loro presentazione, alla commissione di valutazione;
- b) nel caso in cui le domande siano carenti sotto il profilo formale o sostanziale, il tutore, assegnato dal centro per l'impiego territorialmente competente, provvede ad assistere il datore di lavoro interessato nel perfezionamento della domanda, nonché, a inviare la stessa al centro per l'impiego per l'inoltro alla commissione di valutazione. In assenza della valutazione positiva da parte del tutore, il datore di lavoro può comunque inviare la propria domanda al centro per l'impiego per un'ulteriore verifica;
- c) la commissione di valutazione esamina le domande di ammissione agli interventi regionali trasmesse dal centro per l'impiego territorialmente competente e, in caso di esito positivo, redige il dispositivo di ammissione da sottoporre all'approvazione della direzione regionale competente in materia di lavoro.

4. La domanda di ammissione agli interventi regionali è formalizzata al centro per l'impiego territorialmente competente:

- a) nell'ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera a), entro dodici mesi decorrenti dalla data della dichiarazione di emersione presentata all'amministrazione statale competente;
- b) nelle ipotesi previste dall'articolo 10, comma 3 lettere b), c) e d) entro il 30 settembre 2009.

5. Nel caso in cui il datore di lavoro, che intenda beneficiare degli interventi regionali previsti dalla l.r. 16/2007, voglia essere assistito nella redazione della relativa domanda, presenta specifica richiesta al centro per l'impiego competente territorialmente, con allegata la dichiarazione di emersione, con l'indicazione del numero e dei nominativi dei lavoratori che intende regolarizzare, corredata dall'accordo sindacale, dalle conciliazioni individuali sottoscritte dai lavoratori ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura

civile e, nella ipotesi prevista dall'articolo 10, comma 3, lettera d), dalla documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali irrogati, ancorché in via non definitiva.

6. Nella ipotesi prevista al comma 5, il centro per l'impiego competente assegna al datore di lavoro un tutore iscritto nell'elenco di cui all'articolo 7, per assisterlo nella redazione del progetto di emersione, nella predisposizione della documentazione richiesta e nell'espletamento delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla normativa statale vigente in materia di emersione.

Art.**10**

(Beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione)

1. Possono beneficiare degli interventi regionali a sostegno dell'emersione, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16/2007:

- a) i datori di lavoro attivi in qualsiasi settore con unità operanti all'interno del territorio regionale;
- b) i lavoratori che svolgono la propria attività nel territorio regionale, in qualsiasi settore, nelle forme di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver già avviato le procedure di regolarizzazione o aver già regolarizzato le posizioni retributive, contributive e assistenziali dei lavoratori inseriti nella domanda da presentare alla Regione.

3. Ai fini di quanto stabilito al comma 2, le condizioni ivi previste si realizzano ove i soggetti di cui al comma 1:

- a) si avvalgano della normativa statale in materia di emersione del lavoro non regolare;
- b) si avvalgano dell'articolo 1, commi 1192 e seguenti e commi 1202 e seguenti della legge 296/2006 e successive modifiche;
- c) addivengano preventivamente all'accordo sindacale e alle conciliazioni individuali ai sensi degli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile;
- d) siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, non ancora definitivi, aventi ad oggetto l'omesso pagamento degli oneri contributivi o assistenziali.

Art.**11**

(Dispositivo di ammissione agli interventi regionali)

1. Il dispositivo di ammissione agli interventi regionali contiene:
- a) il numero e i nominativi dei lavoratori in emersione;
 - b) la durata massima del progetto di emersione;
 - c) il sostegno finanziario concesso, distinto nella quota in conto capitale e nella quota in conto interessi, nonché l'ammontare, la durata, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del relativo finanziamento assistito da garanzia Unionfidi Lazio;
 - d) l'impegno del tutore espresso in giorni lavorativi, da erogarsi nel corso dell'intero progetto di emersione;

- e) gli indicatori sensibili del buon andamento e del buon esito del progetto di emersione, in relazione agli obiettivi che si prevede di raggiungere per rendere stabile nel tempo l'emersione dei lavoratori non regolari. Tali indicatori sono utilizzati dal tutore per monitorare l'avanzamento del progetto di emersione;
- f) il sostegno consulenziale concesso, con la specificazione degli ambiti tecnico-gestionali in cui si interviene e l'impegno del consulente specialista espresso in giorni lavorativi, da erogarsi secondo il piano concordato con il tutore;
- g) il sostegno consulenziale concesso per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda;
- h) le scadenze dei monitoraggi da effettuarsi a cura del tutore;
- i) il prospetto di sintesi degli impieghi e delle risorse finanziarie mobilitate dal progetto di emersione;
- l) la natura e i limiti delle modifiche al progetto di emersione che il tutore concorda con il beneficiario nel corso della sua realizzazione.

Art. 12

(Modalità di determinazione del fabbisogno finanziario per l'attuazione del progetto di emersione)

1. Il fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto di emersione è calcolato secondo le modalità di cui all'allegato A "prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziarie".

2. Sono esclusi dal calcolo degli impieghi finanziari:

a) il rimborso degli oneri derivanti dalle procedure di emersione attivate ai sensi della normativa statale o dei debiti, di qualsiasi natura e verso qualsiasi creditore, contratti prima della domanda di intervento regionale;

b) la distribuzione di eventuali utili, da destinarsi interamente alla riduzione del fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del progetto di emersione.

3. Il finanziamento a tasso agevolato, sostenuto dalla garanzia Unionfidi Lazio, è estinto entro i tre anni successivi alla conclusione del progetto di emersione.

4. Il contributo regionale, in tutte le sue componenti, deve essere compatibile con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 13

(Contenuti del progetto di emersione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della l.r. 16/2007, il progetto di emersione è teso a far superare ai beneficiari degli interventi regionali in favore dell'emersione:

a) le inefficienze economiche che minano la possibilità di una adeguata remunerazione dei fattori produttivi e, in particolare, del lavoro, quando costituiscono la causa del ricorso al lavoro non regolare, introducendo, nel contempo, adeguati strumenti di pianificazione e controllo diretti a mantenere nel tempo adeguati standard di economicità in tutte le aree della gestione aziendale;

b) l'inefficacia delle strategie e delle attività operative adottate e intraprese nelle diverse aree della gestione

aziendale, introducendo, nel contempo, strumenti e metodi di gestione capaci di produrre e mantenere nel tempo un'adeguata capacità competitiva nell'economia.

2. Il progetto di emersione deve indicare gli obiettivi, le strategie, le attività e le risorse necessarie per raggiungerli, dimostrando dettagliatamente la sua fattibilità in relazione alle risorse disponibili, al livello del confronto competitivo nel mercato di riferimento, con il dettaglio e l'approfondimento adeguati al caso, in relazione alla complessità del progetto stesso e al numero dei lavoratori da fare emergere.

3. Il progetto di emersione si articola in:

a) stato dell'attività del datore di lavoro, relativamente:

- 1) al contesto imprenditoriale;
- 2) al mercato di riferimento, avendo riguardo, in particolare, alle potenzialità, alle quote, alla rete commerciale e ai principali clienti;
- 3) al confronto competitivo, avendo riguardo, in particolare, al posizionamento, alle strategie di marketing e ai principali concorrenti;
- 4) alle innovazioni che caratterizzano l'offerta e la conduzione dell'azienda;
- 5) alle analisi degli ultimi tre bilanci, ove disponibili;

b) progetto da realizzare, relativamente:

- 1) alle criticità che hanno determinato il ricorso al lavoro non regolare;
- 2) al contesto in cui tali criticità si sono manifestate, con particolare riferimento al mercato, all'ambiente, alle tecniche produttive e finanziarie, nonché ai condizionamenti che da tale contesto possono derivare all'implementazione del progetto di emersione;
- 3) al percorso di emersione e agli obiettivi specifici, annuali e finali, che lo caratterizzano, con particolare riferimento a quelli occupazionali, di mercato, organizzativi e tecnico-produttivi;
- 4) alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro e al loro impatto sulla gestione aziendale;
- 5) agli investimenti da effettuare, materiali, immateriali e in circolante;
- 6) ai bilanci di previsione per il periodo di durata del progetto e dei successivi tre anni, redatti nel rispetto della normativa vigente;
- 7) al prospetto dei fabbisogni e delle fonti finanziarie redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 8) agli interventi per la realizzazione e la gestione della sicurezza in azienda e l'assistenza specifica richiesta;
- 9) al fabbisogno di supporto consulenziale specialistico e formativo;
- 10) alle relazioni, non solo commerciali, che possono contribuire al buon esito del progetto.

Art.14

(Modifiche al progetto per l'emersione)

1. Il progetto per l'emersione può essere modificato nel corso della realizzazione dello stesso, su richiesta del beneficiario, previo accordo con il tutore nel rispetto dei vincoli specificati nel dispositivo di ammissione agli interventi regionali.

2. La proposta di modifica del progetto per l'emersione, redatta congiuntamente dal beneficiario e dal tutore, deve contenere i seguenti elementi necessari alla valutazione:

- a) le criticità emerse nel corso della realizzazione del progetto per l'emersione, con particolare riferimento al contesto ed ai condizionamenti che possono derivare dalle modifiche proposte;
- b) i dati concernenti le modifiche proposte, con particolare riguardo agli investimenti, alla copertura del fabbisogno finanziario, agli obiettivi di mercato ed all'occupazione;
- c) la conferma dell'integrità del progetto per l'emersione e dei suoi obiettivi originari.

3. Se il tutore ritiene ammissibili le modifiche del progetto per l'emersione, la proposta di modifica è trasmessa a firma congiunta, del beneficiario e del tutore, alla commissione di valutazione che si esprime nella prima riunione utile successiva al trentesimo giorno a partire dal ricevimento della proposta di modifica.

4. Nel caso in cui il beneficiario non ottenga l'approvazione del tutore sulle modifiche proposte, può inoltrare la proposta di modifica alla commissione di valutazione.

Art.**15**

(Ripartizione, tempi e modalità di erogazione e revoca del contributo regionale)

1. La ripartizione, i tempi, le modalità di erogazione e la revoca del contributo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della l.r. 16/2007, sono stabiliti dalla Giunta regionale in sede di programmazione annuale degli interventi.

2. In ogni caso le risorse previste dall'articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2007 sono rese disponibili previa verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dal progetto, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della l.r. 16/2007.

Art.**16**

(Atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e programmazione annuale degli interventi)

1. L'atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive, previsto dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 16/2007, è adottato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

2. L'atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare, previsto dall'articolo 15 della l.r. 16/2007 è emanato dalla Giunta regionale con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque non oltre la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale.

Art.**17***(Disposizioni transitorie)*

1. Per l'anno 2008, l'atto di indirizzo programmatico per le attività ispettive e l'atto di programmazione annuale degli interventi per il contrasto e l'emersione del lavoro non regolare previsti dall'articolo 16, sono adottati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo.
2. La costituzione della cabina di regia di cui all'articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007, nonché la definizione della composizione e degli eventuali ulteriori compiti della stessa, è rinviata alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).
3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della legge 123/2007, i compiti della cabina di regia prevista dall'articolo 3, comma 4 della l.r.16/2007, sono svolti dal comitato di coordinamento di cui all'articolo 27 del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche.
4. Con apposita determinazione dirigenziale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è individuata l'apposita struttura della direzione regionale competente in materia di lavoro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari

ALLEGATO A**Prospetto degli impieghi e delle fonti di copertura finanziari**

	1° eser.	2° eser.	3° eser.	4° eser.	5° eser.
Investimenti materiali					
Investimenti immateriali					
Incremento (diminuzione) del capitale circolante					
IVA sugli investimenti					
Rimborso debiti					
Incremento disponibilità di cassa/banche					
TOTALE IMPIEGHI	I1	I2	I3	I4	I5
Disponibilità iniziale di cassa/banche					
Utili dell'esercizio					
Incremento ammortamenti					

Incremento (diminuzione) altri accantonamenti					
Rimborso IVA sugli investimenti					
Agevolazioni extra L.R. 16/07					
TOTALE FONTI DI COPERTURA	C1	C2	C3	C4	C5
FABBISOGNO FINANZIARIO = I - C	F1	F2	F3	F4	F5

Variazione del capitale circolante

Attività correnti		Passività correnti	
incremento (diminuzione) del valore del magazzino materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti	a1		
incremento (diminuzione) del credito concesso ai clienti	a2	incremento (diminuzione) dei debiti verso i fornitori	p1
incremento (diminuzione) di altri crediti e ratei attivi	a3	incremento (diminuzione) di altri debiti e ratei passivi	p2
incremento (diminuzione) altre attività correnti	a4	incremento (diminuzione) altre passività correnti	p3
Totale variazione attività correnti	A=a1+...+a4	Totale variazione passività correnti	P=p1+...+p3
Variazione capitale circolante = A – P			

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 28

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.
2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all'esecuzione di opere o servizi, nei bandi per l'erogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. L'obbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino all'approvazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.
5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni

spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento.

L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni all'Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti s'intendono risolti di diritto.

7. L'inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche 18708 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 27-10-2006 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 139 del 27-10-2006 18709 dell'operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.

8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all'articolo 2, comma 3, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con un'impresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di un'impresa già esistente. E' in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge, l'applicazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

9. La Regione Puglia promuove la redazione di protocolli d'intesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2

(Norme per la trasparenza e la legalità)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all'articolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per l'impiego la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale saranno invitati a partecipare, con finalità

di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.

4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all'atto della domanda di attribuzione di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di fondi e sino all'avvenuta conclusione del rapporto o all'avvenuta rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia – Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile.

L'Amministrazione regionale – Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.

7. Gli indici di congruità di cui al comma 3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via ordinaria, ogni tre anni.

Art. 3

(Azione ispettiva)

1. La Regione Puglia destina le risorse di cui all'articolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui

all'articolo 1.

Art. 4

*(Osservatorio regionale
sul lavoro non regolare e banca dati)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce l'Osservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche dell'economia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare l'applicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui all'articolo 2. Le funzioni dell'Osservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Sostegno all'emersione)

1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all'articolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno all'emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e *de minimis*, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per l'individuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno all'uscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l'emersione del lavoro non regolare, piani territoriali per l'emersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra l'altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.

2. Le incentivazioni possono essere riconosciute

alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell'indice di cui all'articolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per l'anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per l'emersione del lavoro non regolare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per l'anno 2007, per un importo di euro 4.949.367,82, a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 ottobre 2006

VENDOLA